

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 732</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Norme in materia di accesso al Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti verso le società di intermediazione mobiliare

*Presentata il 12 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende porre un freno alla continua e preoccupante crescita del disagio di tutti gli onesti risparmiatori che hanno visto vanificare tutti i loro risparmi da gestioni dissennate e disinvolve nella raccolta del credito. Tali cittadini stanno continuando a subire penalizzazioni e discriminazioni a causa di una inefficace tutela predisposta per l'accesso ai fondi di garanzia.

La drammatica situazione verificatasi, per la quale è stato ritenuto indispensabile ricorrere alla presente iniziativa legislativa, è scaturita dall'enorme disagio determinatosi nei risparmiatori per il *crak* della SIM Professione finanza, e per altre situazioni simili. In particolare, si sono

verificate delle discriminazioni nell'accesso al Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti verso le società di intermediazione mobiliare; infatti, dal combinato disposto degli articoli 15 della legge n. 1 del 1991 e 59 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 scaturisce una evidente discriminazione tra crediti « privilegiati » ai quali si permette l'accesso al Fondo e crediti per i quali non può invocarsi lo strumento di tutela. Infatti, l'articolo 15, comma 1, della legge n. 1 del 1991 testualmente recita: « È istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui

all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari»; e l'articolo 59, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 stabilisce che: « L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB ».

In forza di tali rigorose limitazioni per il riconoscimento della legittimazione al-

l'accesso al Fondo nazionale di garanzia, si è determinata, in concreto, la situazione che tutti i crediti scaturenti da operazioni diverse da quelle individuate dalla norma non possono ottenere alcuna tutela.

Per intervenire, al più presto, e tentare di scongiurare tale ingiusta penalizzazione determinatasi nei riguardi dei lavoratori meno fortunati, che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, si ritiene indispensabile l'approvazione della presente proposta di legge che prevede l'accesso al Fondo nazionale di garanzia anche per gli altri crediti.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**ART. 1.**

1. Ai fini dell'intervento del Fondo nazionale di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni, nonché dell'indennizzo previsto dall'articolo 59, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rientrano nella attività di intermediazione degli agenti di cambio anche i servizi di investimento ed i servizi accessori previsti dall'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, prestati all'agente di cambio per conto di clienti.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0004790\*